



Legge 19 febbraio 1993 n.29 (pubblicata il 26 febbraio 1993)

Perfezionamento dell'esercizio della tutela sui monumenti di cui alle Leggi 10 giugno 1919 n.17 e 11 dicembre 1980 n.98.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 febbraio 1993.

Art. 1

Individuazione dei monumenti

Nell'ambito degli edifici e manufatti architettonici, urbani o rurali, anche a carattere minore quali cellette, fontanili, lavatoi, molini, pavimentazioni e simili, la cui costituzione risale ad oltre 50 anni e comunque attribuiti ad autore non vivente, come specificato all'art.1 della Legge 10 giugno 1919 n.17, rivestono valore di monumento, e quindi sono soggetti alle norme di tutela della legge stessa, tutti quelli individuati attraverso apposite leggi redatte sulla base delle indicazioni e delle valutazioni che dovranno essere fornite dalla Commissione per la conservazione dei monumenti, degli oggetti di antichità ed arte, in seguito definita con l'abbreviazione C.C.M..

Art. 2

Dichiarazione del valore monumentale

Entro 15 giorni dalla pubblicazione delle leggi di cui all'articolo precedente, gli elenchi devono essere resi pubblici e notificati ai proprietari degli immobili in essi inseriti.

Entro il termine di venti giorni dalla notifica è dato presentare ricorso motivato, presso la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, per l'inserimento o l'esclusione di manufatti o immobili dagli elenchi.

Sui ricorsi decide inappellabilmente il Consiglio Grande e Generale su parere motivato di una apposita Commissione composta come segue:

- il Presidente della C.C.M., che la presiede;
- il Dirigente del Museo di Stato;
- il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica;
- il Dirigente dell'Ufficio Progettazione;

- un esperto nominato dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato.

Nelle votazioni in caso di parità prevale il parere del Presidente.

Art. 3

Selezione e schedatura dei monumenti

La C.C.M. è tenuta a fornire gli elenchi dei manufatti o immobili con valore di monumento, individuati, mediante documentata schedatura e catalogazione, entro l'ambito stabilito nell'art.1, per la redazione delle apposite proposte di legge entro il 31 dicembre 1994; successivamente almeno ogni cinque anni curerà l'aggiornamento degli elenchi.

Nella preparazione di detti elenchi la C.M.M. potrà avvalersi della collaborazione di tecnici ed esperti che opereranno sotto il controllo e la supervisione della Commissione stessa.

Gli eventuali oneri da imputarsi sul bilancio del Dicastero Pubblica Istruzione e Cultura. Le schede di catalogazione saranno conservate dal Museo di Stato e dalla Biblioteca di Stato che le rende disponibili alla consultazione da parte di chi ne faccia richiesta.

Art. 4

Procedura di urgenza

Se, nel caso di movimentazione dei terreni o di ristrutturazione di immobili si evidenziassero manufatti di particolare pregio culturale, storico od architettonico la C.C.M. e per essa il Presidente può dichiarare i beni sotto tutela provvisoria, mediante apposita notifica trasmessa all'interessato ed al Presidente della Commissione Tecnica Edilizia che provvederà a disporre la sospensione immediata dei lavori.

L'opportunità di esercizio di tutela definitiva dovrà essere approfondita dalla C.C.M. che dovrà pronunciarsi entro 15 giorni e trasmettere al Consiglio Grande e Generale l'eventuale proposta di elezione a monumento dei manufatti rinvenuti.

Il Consiglio Grande e Generale dovrà deliberare sulla suddetta proposta nella prima seduta utile.

Qualora l'interessato si renda disponibile ad adottare le cautele impartite dalla C.C.M., la sospensione dei lavori potrà essere revocata.

Art. 5

Autorizzazioni per gli interventi sui monumenti

Per tutti gli interventi di restauro o modifica sugli immobili o manufatti di valore monumentale, individuati mediante le apposite leggi di cui all'art.1, la richiesta presso la Commissione Tecnica Edilizia, di rilascio della concessione o della autorizzazione necessaria, ai sensi della legge 13 novembre 1991 n.140, deve essere corredata dalla preventiva autorizzazione della C.C.M., per quanto di competenza, ai sensi della Legge 10 giugno 1919 n.17 e successivamente della Legge 11 dicembre 1980 n.98.

Tale autorizzazione deve essere rilasciata entro il termine di 40 giorni.

Contro il rifiuto della autorizzazione di cui al precedente comma è dato il ricorso presso la C.C.M. entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della delibera.

Al ricorso verrà data risposta entro 30 giorni.

Art. 6

Controllo e sanzioni

Il rispetto delle caratteristiche architettoniche ed artistiche del progetto approvato, e delle eventuali prescrizioni emesse dalla C.C.M., durante l'esecuzione delle opere dovrà essere controllato ripetutamente dai tecnici dell'Ufficio Urbanistica preposti ai sopralluoghi di controllo e verifica, ai sensi della Legge 13 settembre 1991 n.140.

In sede di sopralluogo dovrà essere redatto regolare verbale indicante la conformità o non conformità delle opere rilevate e la descrizione degli eventuali termini di non conformità documentati mediante fotografie.

I verbali saranno trasmessi alla C.C.M. ed alla Commissione Tecnica Edilizia che provvederà alla applicazione degli strumenti previsti dall'art.37 della Legge 15 marzo 1980 n.18.

Art. 7

Composizione e competenze della C.C.M.

La Commissione per la conservazione dei monumenti, degli oggetti di antichità ed arte (C.C.M.) è competente in materia di conservazione, utilizzazione e restauro dei monumenti, per quanto riguarda la salvaguardia degli aspetti storici, artistici, architettonici ed archeologici.

La C.C.M. è nominata per la durata di una legislatura dal Consiglio Grande e Generale e si compone di sette Commissari espressamente competenti in ambito storico o architettonico o artistico o archeologico.

Inoltre ne fanno parte, a titolo consultivo, i responsabili del Museo di Stato, della Biblioteca di Stato e dell'Archivio di Stato.

La Commissione nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario.

Le sedute della Commissione sono valide con la partecipazione di almeno quattro dei Commissari previsti.

Oltre alle competenze derivanti dalla presente legge la C.C.M. assolve ai compiti stabiliti dalla Legge 10 giugno 1919 n.17.

La funzione di membro della C.C.M. è incompatibile con l'esercizio della libera professione relativamente alle competenze della presente legge.

Art. 8

Norma transitoria

Fino all'entrata in vigore delle leggi di cui all'art.1 sono da considerare di valore monumentale tutti gli edifici individuati in base alla Legge 29 gennaio 1992 n.7 (P.R.G.), alla Legge 19 settembre 1990 n.103 ed alla delibera del Consiglio Grande e Generale n.13 del 23 aprile 1991, nelle classi di intervento a restauro scientifico e risanamento conservativo.

Per il caso specifico del Centro Storico A1 di Borgo Maggiore (Legge 29 gennaio 1992 n.7) è da intendere esclusa la categoria di risanamento conservativo di tipo "B".

Sono altresì compresi tutti gli elementi architettonici ed i manufatti urbani, oltre che i selciati stradali, costituenti l'aspetto e l'arredo degli spazi pubblici, o ad uso pubblico, all'interno dei Centri Storici e dei Nuclei Storici (zone A1 e A2 definite dalla Legge 29 gennaio 1992 n.7).

Art. 9

Abrogazioni

Ogni norma precedente in contrasto con la presente legge è abrogata.

Sono altresì abrogati il secondo comma dell'art.16 e gli artt.28 e 29 della Legge 10 giugno 1919 n.17 ed il secondo comma dell'art.4 della Legge 18 settembre 1990 n.103.

Art. 10

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 23 febbraio 1993/1692 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Romeo Morri - Marino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari